

Citta' metropolitana di Torino

**D.Lgs. 25/11/2024 n. 190 e s.m.i. - Autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio di un impianto idroelettrico in Comune di Lemie a mezzo di derivazione d'acqua dal Torrente Ovarda, assentita a S.A.G.I s.r.l.**

Il Dirigente dispone la pubblicazione dell'estratto del seguente atto:

- Determinazione del Dirigente della Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Atmosfera n. 649 del 13/2/2026:

"Il Dirigente

(... omissis ...)

**DETERMINA**

- 1) di dare atto che, ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i., la Conferenza dei Servizi del 19/11/2025 finalizzata all'acquisizione degli atti di assenso per la costruzione e l'esercizio di quanto in oggetto può essere dichiarata favorevolmente conclusa, per le ragioni esposte in premessa;
- 2) ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. 25/11/2024 n. 190 e s.m.i., di rilasciare a S.A.G.I. s.r.l. con sede legale in Cafasse – Via Roma n. 178, C.F./P.IVA 02197350016, l'Autorizzazione Unica richiesta in data 30/1/2024 per la costruzione e l'esercizio di un impianto idroelettrico ubicato in Comune di Lemie, nonché per la realizzazione delle relative opere connesse e delle infrastrutture indispensabili, in conformità al progetto descritto al successivo punto 4) e nel rispetto di tutte le prescrizioni, vincolanti ai fini della efficacia del presente atto, indicate in dispositivo, nonché di quelle contenute nelle autorizzazioni e/o pareri citati in premessa allegati al presente provvedimento a farne parte integrante; in particolare l'impianto viene esercito a mezzo di derivazione dell'acqua dal Torrente Ovarda in Comune di Lemie in misura di una portata massima pari a 1.000 litri/s e di una portata media pari a 317 litri/s, per produrre sul salto di metri 42 la potenza nominale media di kW 130,5 - con restituzione nel medesimo Torrente nel territorio dello stesso Comune;

Le opere connesse e le infrastrutture indispensabili, con riferimento alle opere di rete necessarie alla connessione rappresentate negli elaborati progettuali di cui al successivo punto 4), verranno costruite, in base alle modalità di accettazione del preventivo, a cura di e- Distribuzione SpA.

Poichè, come descritto in premessa, sulla base della soluzione tecnica riportata nel preventivo di connessione TO647821 risulta che il nuovo impianto potrà essere allacciato alla rete di e-distribuzione tramite: a) una connessione alla rete MT ad uso esclusivo della richiesta in esame; b) la costruzione di una nuova cabina primaria in Comune di Lemie, in comune con altri produttori; c) il potenziamento a cura di Terna della Rete di Trasmissione Nazionale RTN, e poichè il progetto allegato alla domanda in oggetto comprende le sole opere di connessione ad uso esclusivo dell'impianto in esame, avendo S.A.G.I. srl dichiarato di accettare che l'avvio dei lavori sia subordinato alla attestazione da parte di e-distribuzione SpA della possibilità di connessione dell'impianto medesimo alla rete MT in via transitoria nelle more della realizzazione da parte del gestore della parte condivisa dell'impianto di rete per la connessione, in nessun caso i lavori di costruzione dell'impianto potranno avere inizio in assenza di detta attestazione;

- 3) di dare atto che il presente provvedimento è efficace per cinque anni decorrenti dalla sua emanazione, fatta salva eventuale istanza di proroga per cause di forza maggiore, da presentare tassativamente prima della decorrenza del termine di efficacia; la presente autorizzazione decade in caso di mancato avvio dei lavori entro il termine prescritto al successivo punto 11) del

presente provvedimento, o di mancata ottemperanza ai termini previsti al punto 13), finalizzati a consentire l'entrata in esercizio dell'impianto;

- 4) di approvare il progetto definitivo costituito dagli Elaborati e Tavole redatti dalla Società Gea.Siste Ingegneria, individuati nella tabella riportata all'**allegato 5** al presente provvedimento e conservati agli atti per i relativi controlli;
- 5) di prendere atto che le opere autorizzate sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1 comma 4 della L. 10/1991 e dell'art. 2 del D.Lgs. 190/2024; conseguentemente, ai sensi dell'art. 13 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., il decreto di esproprio dovrà essere emanato entro 5 anni dalla data di emanazione del presente provvedimento, che dispone la pubblica utilità dell'opera. La scadenza di tale termine determina l'inefficacia della dichiarazione di pubblica utilità; eventuale proroga potrà essere disposta per casi di forza maggiore o per altre giustificate ragioni, previa richiesta, prima della scadenza del termine e per un periodo di tempo che non supera i quattro anni;
- 6) di dare atto che la presente Autorizzazione Unica costituisce variante allo strumento urbanistico del Comune di Lemie; in particolare, con il punto 4) del presente provvedimento vengono approvati, tra gli altri, gli elaborati urbanistici sui quali con la D.C.C. citata in premessa il Comune di Lemie si è espresso in senso favorevole, come ribadito dal rappresentante delegato in sede di riunione della Conferenza dei Servizi decisoria; come indicato nella D.G.R. n. 5-3314 del 30/1/2012, l'aggiornamento complessivo dello strumento urbanistico vigente, se del caso, dovrà essere effettuato dal Comune interessato successivamente al presente provvedimento in occasione della prima variante allo strumento stesso;
- 7) di dare atto che, sulla base di quanto descritto in premessa, il procedimento di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio è stato esperito a norma di legge e pertanto, ai sensi dell'art. 10 comma 1 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., di apporre il vincolo preordinato all'esproprio, servitù ed occupazione temporanea limitatamente a quanto risulta dal piano particellare definito come al precedente punto 4); detto vincolo, ai sensi dell'art. 9 del medesimo D.P.R., ha durata di cinque anni decorrenti dalla data del presente provvedimento, decorsi i quali lo stesso perde efficacia e se, del caso, dovrà essere reiterato;
- 8) di stabilire che, oltre a quanto già definito nei precedenti punti, la presente Autorizzazione comprende o sostituisce i seguenti atti di assenso:
  - Nulla osta per interferenza con la viabilità provinciale ex D.Lgs. 30/4/1992 n. 285 e D.P.R. 16/12/92 n. 495 (**allegato 1**);
  - Autorizzazione in linea idraulica ai sensi del R.D. 523/1904 e s.m.i. e parere di compatibilità con le Nda del PAI, parere di compatibilità dell'intervento con l'equilibrio idrogeologico dell'area e lo stato di dissesto in essere ai sensi della D.G.R. n. 8-905/2025, Concessione per l'utilizzo di beni del demanio idrico ex D.P.G.R. 16/12/2022 n. 10/R (**allegato 2**);
  - Parere vincolante in materia di tutela dei beni archeologici e paesaggistici ai sensi rispettivamente della Parte II e della Parte III del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. (**allegato 3**);
  - Parere per interferenza con elettrodotto della RTN (prot. in arrivo n. 162164 del 13/11/2024 – **allegato 4**);
  - Permesso di costruire ex D.P.R. 380/2001 e s.m.i.;
  - Nulla osta per interferenza con la viabilità comunale ex D.Lgs. 30/4/1992 n. 285, D.P.R. 16/12/92 n. 495;
  - Parere di compatibilità con la zonizzazione acustica comunale ex L. 447/1995;
  - parere in materia sanitaria;
  - Nulla contro demanio militare;
  - Parere per interferenza con infrastrutture del Servizio Idrico Integrato;

Sono fatti salvi i diritti dei terzi, nonché le autorizzazioni, pareri, nulla osta od ogni altro atto di assenso comunque denominato che si renda necessario in ordine alla realizzazione e all'esercizio

dell'impianto in progetto, non espressamente ricompreso nel presente provvedimento (normativa antincendio, sicurezza sui luoghi di lavoro, ecc...);

Il titolare è inoltre tenuto a:

- al termine dei lavori ripristinare completamente il parco pubblico attrezzato e recintato in corrispondenza del Foglio 11 Particella 668 del Comune di Lemie, oggetto di diritto di servitù di passaggio di condotta forzata e di occupazione temporanea;
- rispettare le condizioni riportate nella "Convenzione per la realizzazione di misure di compensazione ambientale" sottoscritta in data 16/12/2025 con il Comune di Lemie;
- rispettare gli impegni assunti verso i soggetti titolari del Foglio 11 Particelle 656 e 719 del Comune di Lemie ove è prevista la realizzazione della vasca di carico dell'impianto, come da scrittura privata sottoscritta in data 6/9/2025, agli atti;
- in considerazione della presenza naturale di minerali asbestiferi nell'area di intervento, rispettare scrupolosamente, per tutta la durata dei lavori, le prescrizioni che potranno essere formulate dall'Autorità competente in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- in sede esecutiva informare il gestore del Servizio Idrico Integrato in caso di interferenze con le relative infrastrutture, le quali, se del caso, dovranno essere risolte a cura e spese del proponente e sulla base delle indicazioni del gestore medesimo;
- rispettare tutte le altre eventuali ed ulteriori condizioni riportate negli atti di assenso acquisiti in corso di procedura ed allegati al presente provvedimento a farne parte integrante;

**9)** di dare atto che gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione come definiti dalla normativa vigente, anche in relazione alle opere connesse e alle infrastrutture dell'impianto oggetto del presente provvedimento devono essere preventivamente autorizzati sulla base delle specifiche disposizioni del D.Lgs. 190/2024 e s.m.i.;

**10)** poiché l'intervento comporta necessità di attuazione della procedura espropriativa, il titolare è tenuto, entro sei mesi dalla data in cui verrà comunicata l'avvenuta conclusione delle attività di cui all'art. 17 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. concernenti la comunicazione alle ditte espropriande della approvazione del progetto definitivo e della apposizione del vincolo, a presentare alla competente Direzione della Città metropolitana di Torino domanda di delega all'esercizio dei poteri espropriativi ai sensi dell'art. 6 comma 8 del D.P.R. 8/6/2001 n. 327 e s.m.i.; l'Autorizzazione perde efficacia nel caso in cui non venga rispettato detto termine;

**11)** a prescindere da quanto possa essere diversamente indicato dalle autorizzazioni e/o pareri di cui al precedente punto 8), in ogni caso i lavori dovranno essere iniziati, con la realizzazione di consistenti opere e subordinatamente alla attestazione da parte di e-Distribuzione SpA di cui al punto 2), entro anni tre dalla data del presente provvedimento, e terminati entro anni tre dalla data di inizio degli stessi, fatte salve eventuali proroghe che potranno essere rilasciate a seguito di espressa richiesta debitamente motivata, da formulare tassativamente prima della scadenza, sia a questa Direzione sia al Comune competente al rilascio del titolo abilitativo edilizio; l'Autorizzazione perde efficacia nel caso in cui non vengano rispettati i suddetti termini; il periodo di realizzazione dei lavori dovrà comunque essere conforme alle disposizioni di cui alla D.G.R. n. 72-13725 del 29/3/2010 come modificata dalla D.G.R. n. 75-2074 del 17/5/2011.

In ogni caso, prima dell'inizio dei lavori ed a pena di perdita di efficacia del presente provvedimento, il titolare è tenuto a:

- ai sensi dell'art. 9 comma 10 lettera d) del D.Lgs. 190/2024 e s.m.i, entro centoventi giorni dalla data di emanazione del presente provvedimento, stipulare la fidejussione a garanzia degli interventi di reinserimento e recupero ambientale, sulla base dello schema messo a disposizione sul sito internet di questa Amministrazione; qualora nel corso della durata della vita utile dell'impianto venisse meno, in capo al fidejussore, il requisito soggettivo dell'iscrizione nell'elenco speciale degli Intermediari Finanziari, di cui all'art. 107 del D.Lgs.

n. 385/1993 e s.m.e i. della Banca d'Italia, il titolare dovrà obbligatoriamente presentare una nuova fidejussione, alle stesse condizioni della precedente sottoscritta, avvalendosi di intermediari sottoposti ad un regime di vigilanza prudenziale (banche, imprese di assicurazione iscritte all'IVASS e abilitate ad esercitare il ramo cauzione, intermediari finanziari iscritti nel succitato elenco); il mancato rinnovo della garanzia prima della scadenza potrà essere motivo di revoca del presente provvedimento, e di diffida al titolare affinché provveda a dare attuazione al progetto di reinserimento e recupero ambientale dei luoghi

- acquisire da parte di e-Distribuzione SpA l'attestazione circa la possibilità di connessione dell'impianto alla rete MT in via transitoria, nelle more della realizzazione da parte del gestore della parte condivisa dell'impianto di rete per la connessione;
- comunicare, previo interessamento del competente Settore regionale Tecnico Piemonte Nord, la modalità con cui provvede ad attuare la prevista trasformazione del bosco in altra destinazione d'uso, ai sensi dell'art. 19 della L.R. 4/2009 e della D.G.R. 26/3/2021 n. 4-3018;
- adeguare la documentazione relativa alla gestione degli inerti sulla base delle indicazioni del D.P.R. 120/2017 e s.m.i. - come da nota Arpa in data 31/10/2024 prot. n. 96673 richiamata nella nota in data 15/9/2025 prot. n. 79925 – ed acquisire la relativa approvazione da parte di Arpa medesima;
- condividere con Arpa il piano di monitoraggio ambientale per la determinazione della concentrazione delle fibre di amianto aerodisperso nell'area esterna al cantiere, nonché un apposito ulteriore documento riportante le misure di organizzazione del cantiere medesimo, le procedure operative e di mitigazione che tengano specificamente conto della presenza di amianto e la messa in sicurezza dei luoghi al termine dell'intervento, il tutto come descritto nella nota Arpa in data 15/9/2025 prot. n. 79925;
- acquisire da parte del Settore Tecnico regionale l'attestazione della compatibilità idraulica della schermatura delle scogliere di sostegno del fabbricato centrale con essenze arbustive locali, prescritte dalla Soprintendenza nell'ambito dell'autorizzazione paesaggistica;
- eseguire il programma di accertamenti archeologici ai sensi dell'art. 1 comma 7 dell'allegato 1.8 del D.Lgs. 36/2023, e trasmettere alla Soprintendenza la relazione in merito, in conformità alle indicazioni di cui alla nota in data 4/11/2024 prot. n. 21465 della Soprintendenza medesima;
- stipulare la fidejussione a garanzia della effettiva realizzazione dell'intervento, sulla base dello schema messo a disposizione sul sito internet di questa Amministrazione;
- rispettare tutte le altre eventuali ed ulteriori condizioni per l'inizio lavori poste negli atti di assenso acquisiti in corso di procedura ed allegati al presente provvedimento a farne parte integrante;

**12)** comunicare con almeno quindici giorni di anticipo a questa Direzione, al Comune territorialmente interessato, all'Arpa Piemonte, all'A.S.L. TO4 e a tutti i soggetti titolari di Autorizzazioni, pareri e/o nulla osta ricompresi nel presente provvedimento, le date di inizio e di ultimazione dei lavori nonché di attivazione dell'impianto, unitamente agli adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/2008, per le verifiche di competenza; dovrà comunque essere comunicato agli stessi soggetti il nominativo dell'impresa esecutrice nonché quello del Direttore dei Lavori. La sostituzione dell'impresa o della Direzione Lavori deve essere immediatamente comunicata ai soggetti di cui sopra, indicando i nuovi nominativi, con le relative firme per accettazione.

Sono fatti salvi tutti gli adempimenti e i compiti, in capo al titolare e alle Amministrazioni interessate, di cui agli artt. 64, 65, 66, 67, 68, 69 e 70 del D.P.R. 6/6/2001 n. 380 in materia di progettazione, direzione, esecuzione, responsabilità, denuncia dei lavori di realizzazione e relazione a struttura ultimata di opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica, documenti in cantiere, collaudo statico, controlli, accertamenti delle violazioni e sospensioni dei lavori, nonché le relative competenze in merito, che permangono in capo al Comune/i territorialmente interessato/i e alla Regione Piemonte.

Il titolare è comunque tenuto alla osservanza di ogni altra norma e disposizione vigente in materia urbanistico-edilizia o comunque connessa alla realizzazione ed esercizio dell'impianto, anche se non espressamente prevista nel presente provvedimento; altresì sono fatti salvi gli adempimenti a carico del titolare di cui alla D.G.R. 12/12/2011 n. 4-3084 ai fini della prevenzione del rischio sismico;

- 13) di prendere atto che l'effettivo esercizio dell'impianto potrà avere luogo esclusivamente a seguito del deposito del certificato di collaudo attestante la regolare funzionalità dei dispositivi di modulazione delle portate derivate e rilasciate, come previsto dall'art. 25 del D.P.G.R. 29/7/2003 n. 10/R e s.m.i. e dal disciplinare della concessione di derivazione d'acqua;
- 14) ai fini dell'esercizio si dovrà procedere, presso la competente Agenzia delle Dogane, all'espletamento degli adempimenti fiscali in materia di produzione di energia elettrica;
- 15) di subordinare la validità della presente autorizzazione alla realizzazione delle misure riportate nel progetto di cui al precedente punto 4) di compensazione di carattere ambientale e territoriale individuate nel corso della istruttoria, in conformità ai criteri di cui all'Allegato 2 delle Linee Guida approvate con D.M. 10/9/2010;
- 16) di stabilire che il titolare della presente Autorizzazione, a seguito della eventuale dismissione dell'impianto, ai sensi delle vigenti disposizioni di Legge ha l'obbligo della esecuzione, a propria cura e spese, delle misure di reinserimento e recupero ambientale sulla base di quanto contenuto nel progetto di cui al precedente punto 4); in merito a detti interventi il titolare ha altresì l'obbligo, a pena di nullità del presente provvedimento, di rinnovare la garanzia stipulata a favore di questa Amministrazione, aggiornandone l'importo in base all'indice ISTAT, almeno sessanta giorni prima della relativa scadenza, e per tutta la durata della vita utile dell'impianto;
- 17) di stabilire che la presente Autorizzazione è accordata fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la responsabilità del soggetto autorizzato, il quale terrà le Amministrazioni ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente Autorizzazione; inoltre è fatta salva la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità a seguito di verifiche in corso d'opera o al termine dei lavori. L'inosservanza, anche parziale, delle prescrizioni contenute nel presente atto, nonché delle normative vigenti nelle materie che lo disciplinano, potrà essere causa di sospensione e/o revoca della presente Autorizzazione, con l'applicazione delle relative sanzioni; sono altresì fatte salve le disposizioni e direttive vigenti e future per quanto non previsto dal presente provvedimento in materia ambientale, sicurezza dei luoghi di lavoro e tutela della salute dei lavoratori, antincendio e sicurezza pubblica, applicabili in relazione all'impianto in progetto e al suo successivo esercizio;
- 18) di notificare il presente atto al titolare della presente Autorizzazione Unica, e di darne notizia a tutti i soggetti titolari di Autorizzazioni, pareri e/o nulla osta facenti parte della Conferenza dei Servizi – rendendo a tali soggetti disponibile il progetto approvato descritto al punto 4) del presente provvedimento, per le eventuali future verifiche;
- 19) di attestare l'assolvimento degli obblighi di trasparenza per il presente provvedimento ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 14/3/2013 n. 33;
- 20) di attestare l'insussistenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e degli artt. 6, comma 2, e 7 del D.P.R. 62/13 e dell'art. 7 del Codice di comportamento della Città metropolitana di Torino;
- 21) di dare atto di avere espletato, alla luce dei dati rilevabili dall'istruttoria, le verifiche di cui al D.lgs 231/2007 e s.m.i. e alla procedura interna dell'Ente in materia di contrasto al riciclaggio ;
- 22) di pubblicare per estratto il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, e di disporre la sua pubblicazione all'Albo Pretorio della Città Metropolitana di Torino e sul sito web dell'Ente.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di sessanta giorni a decorrere dalla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ovvero, in via straordinaria, entro centoventi giorni al Capo dello Stato.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di sessanta giorni a decorrere dalla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ovvero, in via straordinaria, entro centoventi giorni al Capo dello Stato.

(... omissis ...)”